

Prot. 137/2015

Roma, 07 Febbraio 2017

Nota inviata via p.e.c.

Spettabile
Commissione di Garanzia
dell'attuazione della legge sullo
Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

Quesito

Sulle modalità di effettuazione dello “Sciopero Virtuale” nel settore della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.

Con la presente nota l'AAROIEMAC – Organizzazione Sindacale Nazionale che rappresenta i Dirigenti Medici Anestesiisti Rianimatori e dell'Emergenza Area Critica – intende sottoporre a codesta Commissione una serie di quesiti, corredati da proposte ed indicazioni di criticità, in ordine alle modalità di attuazione del c.d. “Sciopero Virtuale”, con riferimento al settore della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.

La richiesta di chiarimenti nasce dalla necessità di comprendere, da un lato, se ed in che misura la disciplina dello sciopero tradizionale sia applicabile allo “Sciopero Virtuale”, nel quale la prestazione lavorativa viene normalmente resa, ma la relativa retribuzione viene devoluta a finalità benefiche o sociali.

Dall'altro lato, va considerata una serie di aspetti pratici che, ove non chiariti, rischiano di rendere disagevole e poco attuabile una forma di sciopero che, invece, specie nel settore dei servizi pubblici essenziali, parrebbe degna di considerazione e attenzione per la sua particolare valenza sociale.

In particolare, gli aspetti da considerare sono, ad avviso della scrivente Organizzazione Sindacale, i seguenti:

- a) l'esistenza attuale di un obbligo per i datori di lavoro del settore di effettuare le ritenute previste dall' Organizzazione Sindacale che proclama lo “Sciopero Virtuale”, e di pubblicizzare presso l'utenza le finalità dello sciopero stesso;
- b) l'applicabilità allo “Sciopero Virtuale” delle procedure previste per lo sciopero tradizionale;
- c) i rapporti e le possibili interferenze tra sciopero tradizionale e “Sciopero Virtuale”;
- d) i modi e tempi di adesione dei lavoratori allo “Sciopero Virtuale”.

oooOooo

a) L'attuale regolamentazione contrattuale. Necessità di ulteriori interventi

1. Sul punto, si segnala che l'Accordo Collettivo del 26 settembre 2001 (Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale), all'art. 3, lettera e) già prevede espressamente la possibilità di proclamare lo “Sciopero Virtuale”, prevedendo altresì l'obbligo per le imprese e gli enti di informare l'utenza attraverso organi di stampa della finalità sociale alla quale sono destinate le trattenute.

E' vero che tale Accordo rinvia ad appositi protocolli d'intesa, da stipulare in sede di contrattazione decentrata, la definizione delle modalità operative con le quali destinare

A.A.R.O.I.-E.M.A.C.

Associazione Anestesiisti Rianimatori Ospedalieri Italiani - Emergenza Area Critica

Sede Legale: Via XX Settembre 98/E – 00187 Roma

Codice Fiscale: 80062360633

Contatti

◆ tel: 06 47825272 – 081 5585160 ◆ e-mail: aarioiemac@aarioiemac.it ◆ website: www.aarioiemac.it

una quota della retribuzione “a finalità sociali indicate dall’organizzazione sindacale che indice l’azione di sciopero”, ma non pare che, in difetto della stipula di tali protocolli, non sia possibile già ora proclamare lo “Sciopero Virtuale”, con riferimento a tutte le aziende del Servizio Sanitario nazionale. Ne è prova che l’unico Protocollo d’intesa del quale si abbia notizia, siglato dalla ASL di Taranto, si limita a riprodurre pedissequamente le disposizioni dell’Accordo Collettivo su tale punto.

Di qui parrebbe che lo “Sciopero Virtuale” possa essere già attuato in base all’Accordo Collettivo del 2001 senza che sia essenziale la previa stipula di protocolli d’intesa in tutte le aziende sanitarie che compongono il sistema del Servizio Sanitario Nazionale.

In caso di positiva conferma, si chiede di specificare che ciò valga non solo per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere pubbliche ma anche per gli istituti convenzionati con il SSN, ed obbligati a rispettarne regole e principi.

oooOooo

2. Ove poi Codesta Commissione ritenesse comunque necessaria una più specifica regolamentazione, si chiede, una volta constatata la sostanziale inattuazione della previsione che rimandava a Protocolli d’intesa, che sia presa in considerazione la possibilità che la Commissione detti, al riguardo, nei modi e tempi previsti, una regolamentazione provvisoria.

Al fine di rendere effettiva ed efficace tale forma di protesta, nella quale il lavoratore rende la propria prestazione ma rinuncia alla relativa quota di retribuzione, pare essenziale che sia favorita – nei limiti consentiti dalla legge – l’introduzione di regole che prevedano forme di penalizzazione economica anche per la parte datoriale; prevedendo, in particolare, che solo il primo “Sciopero Virtuale” sia ad esclusivo carico dei lavoratori, mentre scioperi virtuali successivi, che vengano proclamati per la medesima ragione (rimasta insoddisfatta) del primo, determinino un onere di pagamento anche da parte del datore di lavoro, in misura almeno pari alla decurtazione retributiva. Si ricorda che un modello di questo tipo è stato introdotto dalla Del. n. 12/461 del 2012 di Codesta Commissione, recante la “Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’art. 2, comma 2, della Legge n. 146/1990 nel settore elicotteristico”

Non pare esservi dubbio che la particolare valenza sociale di questa forma di sciopero, in tanto possa essere valorizzata in quanto il suo esercizio incida comunque sulle scelte della controparte datoriale, gravandola economicamente, posto che non le determina alcun aggravio sullo svolgimento dei servizi.

oooOooo

b) Preavviso, contingenti minimi, “rarefazione”

3. Si chiede di chiarire se allo “Sciopero Virtuale” nei servizi pubblici essenziali debbano considerarsi applicabili tutte le procedure previste dalla L. n. 146 del 1990 per lo

A.A.R.O.I.-E.M.A.C.

Associazione Anestesiisti Rianimatori Ospedalieri Italiani - Emergenza Area Critica

Sede Legale: Via XX Settembre 98/E – 00187 Roma

Codice Fiscale: 80062360633

Contatti

◆ tel: 06 47825272 – 081 5585160 ◆ e-mail: aarioiemac@aarioiemac.it ◆ website: www.aarioiemac.it

sciopero “*tradizionale*”, e quindi, anzitutto, l’obbligo di comunicare, almeno dieci giorni prima dello sciopero, le modalità e la durata della protesta nonché il rispetto dei cc.dd. “*contingenti minimi*” (art. 2, commi 1 e 5, L. n. 146/1990).

Codesta Commissione, nella summenzionata Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore elicotteristico, ha previsto che la proclamazione dello “Sciopero Virtuale” da parte delle organizzazioni sindacali sia “*ritualmente effettuata*” (cfr. art. 12)

Al riguardo, si osserva che lo “Sciopero Virtuale”, non consistendo in un’astensione dalla prestazione lavorativa, non comporta alcun pregiudizio all’utenza, né alcuna interruzione o anche solo diminuzione dei servizi.

Si chiede quindi di specificare se ed in che misura gli ordinari oneri procedurali trovino applicazione anche in tale forma di sciopero, nel settore della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.

oooOooo

4. Si chiede, inoltre, se siano applicabili le cc.dd. regole di rarefazione di cui all’art. 2, comma 2, L. n. 146/90. Al riguardo si rileva, sempre in considerazione della particolare natura di tale forma di sciopero, che non sembra sussistere un’esigenza di garantire il rispetto degli intervalli, posto che i medesimi sono volti a tutelare l’utenza dagli eccessivi disagi determinati da una serie ravvicinata di scioperi tradizionali; disagi non si verificano né nel caso di una serie, anche ravvicinata, di scioperi virtuali, né di proclamazione di uno “Sciopero Virtuale” in stretta contiguità temporale con uno sciopero tradizionale.

oooOooo

c) Rapporto e possibili interferenze con scioperi tradizionali

5. Si chiede se, in caso di proclamazione da parte di una Organizzazione Sindacale di uno sciopero tradizionale, altra Organizzazione Sindacale possa proclamare per lo stesso giorno uno “Sciopero Virtuale”. In caso di risposta positiva, si chiede se i lavoratori precettati per garantire i contingenti minimi durante l’effettuazione dello sciopero tradizionale possano comunque aderire allo “Sciopero Virtuale”.

Sul primo punto, parrebbe che i due diversi scioperi siano compatibili, in quanto solo il primo determina effettivamente la mancata prestazione lavorativa e, quindi, del servizio.

Di conseguenza, in ordine al secondo punto, può osservarsi che, dal momento che la precettazione avviene allorquando sussista un “*fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti costituzionalmente garantiti*” (art. 8, L. n. 146 del 1990), nulla sembrerebbe ostare all’adesione allo “Sciopero Virtuale” da parte del lavoratore precettato nello sciopero tradizionale. Ed infatti, così come lo “Sciopero Virtuale” non pregiudica affatto l’erogazione delle normali prestazioni, così non pregiudica nemmeno le prestazioni necessarie per garantire i servizi essenziali.

oooOooo

A.A.R.O.I.-E.M.A.C.

Associazione Anestesiisti Rianimatori Ospedalieri Italiani - Emergenza Area Critica

Sede Legale: Via XX Settembre 98/E – 00187 Roma

Codice Fiscale: 80062360633

Contatti

◆ tel: 06 47825272 – 081 5585160 ◆ e-mail: aaroiemac@aaroiemac.it ◆ website: www.aaroiemac.it

6. Si chiede poi se sia possibile che una Organizzazione Sindacale proclami uno sciopero “*misto*”, che comprenda cioè, nell’ambito della stessa giornata lavorativa, alcune ore di effettiva astensione dal lavoro ed alcune ore di “Sciopero Virtuale”. In tal caso, si chiede se al lavoratore sia data la facoltà di scegliere se aderire ad entrambe le forme di sciopero oppure se soltanto ad una di esse.

In ordine al primo punto, posto che le due forme di astensione sono entrambe consentite, nulla parrebbe opporsi a che una Organizzazione Sindacale, nello scegliere le forme di lotta che ritiene più adeguate ai propri fini, opti per la proclamazione di uno sciopero misto.

In ordine al secondo punto, parrebbe che la possibilità per il lavoratore di aderire solo ad una delle due forme di sciopero dipenda dalla modalità con la quale lo sciopero “*misto*” è stato proclamato: se l’atto di proclamazione prevede espressamente tale facoltà, parrebbe che la stessa dovrebbe essere consentita, sempre sul presupposto che solo uno dei due scioperi ha effetti concreti sulla erogazione dei servizi.

oooOooo

d) Tempi e modi dell’adesione individuale, misura della trattenuta

7. Si chiede poi di chiarire se i lavoratori abbiano l’obbligo di comunicare in anticipo al datore di lavoro l’adesione allo “Sciopero Virtuale”.

In merito, si rileva che, mentre nello sciopero tradizionale il lavoratore non deve comunicare alcunché, in quanto la sua adesione si manifesta con l’astensione stessa dal lavoro, nel caso dello “Sciopero Virtuale” l’adesione espressa ha la finalità di consentire al datore di lavoro di sapere per quali lavoratori dovrà effettuare la trattenuta corrispondente alla quota di retribuzione da devolvere a finalità benefiche.

Pertanto, anche al fine di favorire tale forma di sciopero, parrebbe sufficiente prevedere che le adesioni pervengano al Sindacato entro il giorno dello “Sciopero Virtuale” e che siano poi comunicate al datore di lavoro in tempo utile per l’elaborazione dei prospetti paga del mese nel quale si è svolto lo “Sciopero Virtuale”.

In ogni caso, sembrerebbe opportuno che tale adesione, una volta data, sia irrevocabile, onde evitare anche per questo tipo di manifestazione il c.d. “*effetto annuncio*”.

oooOooo

8. Andrebbe chiarito, poi, se l’adesione allo “Sciopero Virtuale” debba essere comunicata al datore di lavoro da ogni singolo lavoratore, oppure se possa avvenire collettivamente, mediante la sottoscrizione di appositi moduli, poi consegnati al datore di lavoro a cura del Sindacato.

Nulla parrebbe opporsi a questa seconda alternativa, che agevolerebbe l’effettuazione dello “Sciopero Virtuale”, rendendone più fruibile e snella la procedura di adesione.

oooOooo

9. In caso di risposta positiva al quesito che precede, ci si chiede se su tale modulo debba essere apposta, oltre alla firma autografa del lavoratore scioperante, anche una controfirma “*per autentica*” del delegato sindacale.

A.A.R.O.I.-E.M.A.C.

Associazione Anestesiisti Rianimatori Ospedalieri Italiani - Emergenza Area Critica

Sede Legale: Via XX Settembre 98/E – 00187 Roma

Codice Fiscale: 80062360633

Contatti

◆ tel: 06 47825272 – 081 5585160 ◆ e-mail: aarioemac@aarioemac.it ◆ website: www.aarioemac.it

Al riguardo, posto che il Rappresentante Sindacale non ha un potere di certificazione, specie rispetto ai lavoratori non appartenenti all'Organizzazione Sindacale rappresentata, dovrebbe ritenersi sufficiente la sola firma autografa del lavoratore, eventualmente accompagnata dagli estremi di un suo documento di identità, in base al quale è stato identificato.

oooOooo

10. Occorrerebbe stabilire, inoltre, se la quota della retribuzione da devolvere a finalità benefiche o sociali debba essere necessariamente commisurata in equivalente orario, oppure se sia possibile definire un importo forfettario, uguale per tutti i dirigenti medici. Tale quesito è determinato dal fatto che la notoria complessità del trattamento retributivo dei medici può determinare difficoltà e difformità interpretative, da azienda ad azienda, circa la quota oraria da trattenere e devolvere.

A riguardo, parrebbe che, data la natura convenzionale di tale forma di protesta, nulla dovrebbe opporsi ad una determinazione parimenti convenzionale della quota di retribuzione devoluta ad iniziative benefiche; con l'unica accortezza che l'importo forfettario non sia inferiore alla retribuzione oraria minima corrispondente alle ore di "Sciopero Virtuale", onde evitare che alcuni lavoratori possano subire una decurtazione superiore alla retribuzione delle ore di "Sciopero Virtuale".

oooOooo

11. In ogni caso, parrebbe indubbio, ma anche di questo si chiede conferma, che la quota della retribuzione – oraria o convenzionale – devoluta ad iniziative benefiche o sociali, debba essere comunque sottoposta agli oneri contributivi e fiscali.

oooOooo

Si ringrazia per l'attenzione e si resta a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile od opportuno sulle diverse questioni sopra indicate.

Distinti saluti.